



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 01/12/2017 al 16/12/2017

L'Incaricato
M. Santolucito

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 20/2017

OGGETTO: Adozione Schema di Regolamento generale per l'attribuzione del Marchio del Parco a "prodotti caseari", "servizi turistico-alberghieri" ed a "prodotti da leguminose".

L'anno duemiladiciassette, il giorno **VENTI** del mese di **GIUGNO** alle ore 15:30 presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n.10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Cesareo Troia – Vice Presidente

Michele D'Ambrosio
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Vito Nicola Ottobrini
Francesco Tarantini

Presente	Assente
X	
DECADUTO	
X	
X	
X	
X	
DECADUTO	
X	

Collegio dei Revisori dei Conti

Rosa Calabrese - Presidente
Marta Ranieri
Francesco Meleleo

Presente	Assente
	X
	X
	X

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore f.f. dell'Ente, Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il Vice Presidente, Cesareo Troia, riferisce;

il progetto SAVEGRAINPUGLIA, finanziato dalla Regione Puglia con fondi del P.S.R. 2007-2013 e rifinanziato con fondi del P.S.R. 2014-2020, del quale è coordinatore l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) del CNR di Bari ed al quale l'Ente partecipa in qualità di *partner* e di territorio di applicazione, ha l'obiettivo del reperimento e della conservazione delle *cultivar* in via di estinzione di legumi e cereali autoctoni;

la predisposizione del Regolamento generale per l'attribuzione del Marchio del Parco è una delle azioni previste dal progetto a titolarità di questo Ente;

con Determinazione Dirigenziale n. 239/2016 del 28/09/2016 è stato affidato, a seguito di avviso pubblico avviato con Determinazione Dirigenziale n. 213/2016 del 28/07/2016, il servizio di assistenza legale per la predisposizione dello schema di regolamento generale per l'attribuzione del Marchio del Parco e dei disciplinari per l'attribuzione del Marchio stesso alle Risorse Genetiche Vegetali (RGV) costituite da specie graminacee, leguminose e foraggere in via di estinzione e recuperate, che vengono riprodotte *in situ* nel territorio del Parco;

in data 06/03/2017 è stata consegnata la proposta Regolamento generale per l'attribuzione del Marchio del Parco Nazionale dell'alta Murgia "Marchio Collettivo di Qualità";

lo schema di Regolamento che oggi si chiede al Consiglio Direttivo di adottare, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, ha un'articolazione piuttosto agile ed è riferito ai prodotti ottenuti nei territori dei Comuni del Parco. I requisiti richiesti riguardano:

- il regime di conduzione dell'azienda;
- la localizzazione dei terreni e dei centri aziendali;
- la lavorazione e impacchettamento del prodotto;
- l'allevamento zootecnico;
- le aziende custodi di varietà o razze in via di estinzione;

si prevede l'assegnazione del marchio in base a tre livelli:

MARCHIO ORO;

MARCHIO ARGENTO;

MARCHIO BRONZO;

con l'adozione del Regolamento generale per l'attribuzione del Marchio del Parco, l'Ente procederà ad una fase di ascolto dei detentori di interesse e dei cittadini del Parco, utilizzando le modalità di *forum on-line* sul proprio sito web istituzionale;

Il Consiglio Direttivo, udita la Relazione del Vice Presidente, ad unanimità,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Deliberazione.
2. Di adottare lo schema di Regolamento generale per l'attribuzione del Marchio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia "Marchio Collettivo di Qualità".



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

3. Di incaricare gli Uffici dell'Ente di avviare la fase di ascolto dei detentori di interesse e dei cittadini del Parco, utilizzando le modalità di *forum on-line* sul proprio sito web istituzionale.
4. Di riservarsi l'approvazione finale del Regolamento a seguito dell'espletamento e delle risultanze del *forum* suddetto.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
6. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

Il Vice Presidente
Cesareo Troia



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

Il Dirigente dell'Ente Parco attesta la correttezza tecnica ed amministrativa del presente schema di atto deliberativo.

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

Per quanto su riportato si esprime parere di regolarità contabile del presente atto.

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data _____ e vi rimarrà per giorni 15.

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. _____ del _____.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Presidente della Comunità del Parco con nota prot. n. _____ del _____.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA "MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITÀ"

Art. 1 PREMESSE E FINALITÀ

La legge n. 394/1991, (Legge quadro sulle aree naturali protette) in combinato disposto con l'art. 7 del D.P.R. del 10.03.2004 (di istituzione dell'Ente Parco), riconosce la possibilità all'**Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia** (di seguito Ente Parco) di valorizzare, mediante l'utilizzo di un Marchio, i prodotti agroalimentari e i servizi che soddisfino requisiti di qualità e le finalità dell'Ente stesso.

Il Marchio è lo strumento attraverso il quale l'Ente Parco intende attribuire una precisa identificazione ai prodotti ed ai servizi offerti dalle aziende agricole e zootecniche; rispettivamente realizzati e forniti all'interno dell'area geografica di sua competenza. Tale identificazione si concretizza nell'attribuzione del **nome** e dell'**emblema** del Parco (Marchio del Parco) in particolare:

- 1) **Ai prodotti:** produzioni realizzate nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, seguendo processi produttivi compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, del paesaggio e della cultura dei luoghi.
- 2) **Ai servizi:** servizi conformi agli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della cultura del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Per garantire ai consumatori la provenienza dal territorio del Parco dei prodotti, la qualità delle lavorazioni, un'accoglienza all'insegna del rispetto per l'ambiente oltre che della cortesia e delle tradizioni locali.

Con Delibera Presidenziale n. 6 del 29/06/2012 l'Ente Parco ha adottato il Protocollo Generale con cui sono stati stabiliti gli indirizzi generali per l'attribuzione del Marchio del Parco alle produzioni ed ai servizi forniti dalle aziende agricole e zootecniche nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Tali indirizzi, che qui si intendono integralmente recepiti, prevedono l'assegnazione in base a tre diversi livelli:

- MARCHIO ORO;
- MARCHIO ARGENTO;
- MARCHIO BRONZO.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

I tre livelli del Marchio contribuiscono a favorire la realizzazione del maggior numero di azioni ambientali e la valorizzazione dei produttori e delle aziende più virtuose. Ciascun livello è determinato dal punteggio ottenuto in base alla griglia di valutazione rappresentata nell'Allegato 1 al presente Regolamento per farne parte integrante.

I requisiti richiesti sono relativi all'adozione da parte del richiedente di misure atte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale in relazione all'ambiente locale ed alle specificità territoriali e della comunità locale.

Tali requisiti devono essere già posseduti all'atto di presentazione della richiesta di concessione/rinnovo d'uso del Marchio e non potranno far riferimento a interventi progettati e non ancora realizzati ovvero ad eventuali dichiarazioni di impegno.

I requisiti per i prodotti cui si fa riferimento riguardano:

- il regime di conduzione dell'azienda;
- la localizzazione dei terreni e dei centri aziendali;
- la lavorazione e impacchettamento del prodotto;
- l'allevamento zootecnico;
- le aziende custodi di varietà o razze in via di estinzione.

La valutazione avviene mediante la verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'Ente Parco, il quale attribuisce ai medesimi requisiti punteggi che concorrono al raggiungimento della soglia minima pari a 7 punti, utile alla concessione dell'uso del Marchio bronzo.

In particolare:

- ad ogni requisito posseduto viene attribuito un punteggio da aggiungere a quello ottenuto dai requisiti della medesima area. Il risultato indicherà il livello di riferimento;
- la somma di tutti i punteggi ottenuti dalle diverse aree tematiche fornisce il risultato totale che dovrà essere, ai fini dell'ottenimento della concessione d'uso del marchio, uguale o maggiore della soglia minima stabilita;
- il livello più elevato presuppone il raggiungimento di un punteggio superiore a 10, mentre gli altri due livelli indicano le aziende che hanno ottenuto punteggi complessivi progressivamente minori.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

L'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del "**Marchio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia**" a soggetti che svolgono la loro attività nei settori: a) agroalimentare, b) artigianale, c) agriturismo al fine di:

- far convergere verso **un'unica direzione comune tutti i produttori ed erogatori di servizi locali** attraverso criteri di qualità condivisi e controllati alla fonte;
- migliorare gli standard di **sostenibilità ambientale** e di **valorizzazione delle risorse** del territorio;
- **dare maggior visibilità** alle produzioni attraverso una **comunicazione uniforme**;
- **dare garanzie ai consumatori e ai fruitori dei servizi** favorendo l'accesso a prodotti di origine controllata e a basso impatto ambientale.

Il presente regolamento individua le norme per l'utilizzo, il mantenimento ed il rinnovo del marchio denominato "**Marchio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia**" di cui è titolare l'Ente Parco. Di tale marchio l'Ente Parco verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

Art. 2 OBIETTIVI

L'Ente Parco intende promuovere le produzioni ed i servizi presenti sul territorio protetto di competenza, come individuato nella Cartografia allegata al Piano per il Parco, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://85.33.124.133/apps/AltaMurgia/>, valorizzandone la qualità ai fini di:

- semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio;
- valorizzare e tutelare le attività agro- zootecniche tradizionali e caratteristiche del territorio dell'Alta Murgia;
- promuovere la sostenibilità e l'ecocompatibilità dei processi produttivi valorizzando la filiera corta;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica del territorio e garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale;
- garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l'accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale;
- dare un riconoscimento a quei produttori e/o prestatori di servizi la cui attività fornisce effetti positivi sull'ambiente specifico del territorio del Parco;
- soddisfare il sempre maggior interesse del pubblico verso un'adeguata informazione sui prodotti e sui sistemi di produzione a minor impatto ambientale e assolvere un ruolo di garanzia per i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio del Parco;
- incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi con tecniche e modalità compatibili con il rispetto delle tradizioni e dell'ecosistema territoriale.

L'apposizione del marchio su un prodotto/servizio certificherà non solo la provenienza delle materie prime dall'ambito territoriale individuato nel precedente comma, nonché la loro trasformazione e l'erogazione di servizi al suo interno secondo procedure definite, ma anche il rispetto dell'ambiente in tutte le fasi produttive.

Art. 3 DESTINATARI DEL MARCHIO DEL PARCO

Il Marchio del Parco viene concesso ai titolari di attività produttive di origine agricola e zootecnica, di erogazione di servizi che svolgono l'intera o parte della propria attività all'interno dei confini territoriali del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e che si impegnano a rispettare il presente Regolamento, nonché a mantenere i requisiti dallo stesso prescritti.

In modo particolare, sono ammesse all'utilizzo del Marchio le seguenti tipologie di aziende:

- a) imprese agro-zootecniche, ed imprese di trasformazione di prodotti agricoli, singole o associate;
- b) imprese ricettive e/o della ristorazione e/o di servizi turistici;
- c) associazioni che realizzano progetti e servizi turistici all'interno dell'area protetta e che valorizzano le produzioni alimentari ed artigianali tipiche;
- d) le imprese del commercio e del turismo, in forma singola o associata, che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

e) le imprese artigiane in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE e che utilizzano nel loro processo produttivo anche prodotti locali.

Le aziende che intendono utilizzare il Marchio del Parco per promuovere i propri beni e/o servizi, devono garantire che la realizzazione del prodotto o del servizio sia in linea con gli obiettivi per i quali il Parco Nazionale dell'Alta Murgia è stato istituito, contenuti nella Legge n. 394/1991 e nel D.P.R. 10/03/2004, nonché conformi a quanto previsto nel Piano per il Parco, nel Regolamento del Parco, nel Piano Pluriennale Economico e Sociale e nelle altre disposizioni emanate dall'Ente.

Art. 4 REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

I soggetti che richiedono l'utilizzo del Marchio devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere produttori di beni e/o di servizi realizzati utilizzando i terreni e le strutture aziendali ricadenti nei confini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- b) essere trasformatori di materie prime di origine agricola o zootecnica provenienti da terreni e strutture aziendali ricadenti nei confini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Lo stabilimento di trasformazione o di confezionamento deve essere allocato nel territorio dei Comuni del Parco, anche al di fuori dei suoi confini;
- c) essere produttori e/o trasformatori nonché erogatori di servizi nel rispetto degli specifici disciplinari di produzione. Ciascun disciplinare di produzione prevede criteri specifici per ognuna delle tipologie di prodotti;
- d) essere iscritti all'elenco delle imprese agricole singole o associate presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, in materia di tutela ambientale, salubrità del prodotto e salute pubblica;

Tutti i requisiti sopra specificati dovranno essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di utilizzo, attestati da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

46, DPR 445/2000, per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma. L'Ente Parco potrà avvalersi della possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti. Il rispetto dei soli criteri obbligatori definiti nei disciplinari specifici sarà sufficiente per ottenere la concessione del Marchio del Parco nonché, ai fini della conservazione del suo diritto d'uso, per un periodo di trentasei mesi a far data da tale concessione. Al termine del periodo stabilito i concessionari del Marchio del Parco dovranno dimostrare, al fine di poterne conservare il diritto all'utilizzo, di rispettare tutti i criteri previsti all'interno del/dei proprio/i disciplinare/i di riferimento.

Art. 5 PROCEDURA PER IL RILASCIO

Le imprese che intendono usufruire del Marchio del Parco devono presentare domanda per l'utilizzo, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it.

La domanda deve contenere:

- a) Le generalità del soggetto richiedente l'utilizzo del Marchio del Parco (denominazione, indirizzo, P. IVA);
- b) Il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
- c) Identificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente;
- d) Attività svolte per le quali si richiede l'uso del Marchio del Parco;
- e) Copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
- f) Dichiarazione e accettazione del presente Regolamento (e Disciplinare se previsto ad esso allegati);
- g) Dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente e alimentare;
- h) Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'istruttoria di utilizzo del Marchio è svolta dall'Ente Parco e prevede le seguenti attività:

- ricevimento delle domande per l'utilizzo del Marchio;
- valutazione della documentazione allegata dal richiedente e eventuale richiesta di integrazione della stessa;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- verifica circa la sussistenza delle condizioni per il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento;
- verifica dell'esistenza di eventuali irregolarità e comunicazione di eventuali azioni correttive.

L'Ente Parco decide sulla domanda entro 90 giorni dalla sua presentazione e, in caso di esito favorevole, procede alla formalizzazione del rilascio per l'uso del Marchio mediante stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di effettuare visite ispettive e di controllo secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Le imprese utilizzatrici ricevono l'apposito Certificato d'uso del Marchio del Parco ed un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio.

3) L'uso del Marchio del Parco ha validità di trentasei mesi a decorrere dalla data di formalizzazione della convenzione ed è rinnovabile dietro specifica richiesta da presentare alla Commissione.

4) Nelle more per l'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione, il beneficiario potrà continuare ad utilizzare il marchio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

La garanzia del rispetto di tutte le norme vigenti in materia di commercio, sicurezza, qualità e quant'altro necessario a realizzare e immettere sul mercato servizi e prodotti, rimane di esclusiva responsabilità dell'azienda che utilizza il Marchio del Parco.

Art. 6 RECESSO

In caso di recesso da parte del concessionario del marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta all'Ente Parco. L'Ente non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario, quest'ultimo è altresì tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al marchio.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Art. 7 COMMISSIONE DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la corretta attuazione del presente Regolamento è istituita, presso l'Ente Parco, una "Commissione di Gestione", di seguito per brevità nominata "Commissione", composta da tre membri:

- il direttore dell'Ente Parco, o suo delegato, con la funzione di Presidente;
- il responsabile dell'Ente Parco per il Marchio, o suo delegato;
- un impiegato dell'Ente Parco, o suo delegato, con funzioni di segretario.

La Commissione:

- elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato alla unanimità dai suoi componenti;
- verifica la documentazione fornita dall'azienda;
- sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento d'uso, della convenzione stipulata tra impresa e Ente Parco, del disciplinare per la produzione di prodotti a marchio Parco;
- esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all'uso del marchio da parte dell'impresa;
- prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione;
- coordina e svolge l'attività di controllo e vigilanza, stabilendo le eventuali sanzioni da applicare.

Art. 8 APPORTO SPECIALISTICO DI ESPERTI

La Commissione ha la facoltà di avvalersi di consulenti e collaboratori esterni altamente qualificati, per obiettivi di carattere tecnico o per far fronte a esigenze di carattere eccezionale e peculiare, data la natura delle questioni trattate. Il ricorso a tali esperti non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente Parco.

Art. 9 CONVENZIONE

Le imprese sottoscrivono con l'Ente Parco una convenzione, della durata di anni tre, da cui risulta:

- l'iscrizione al Registro delle aziende di cui all'articolo 5;
- l'impegno a comunicare all'Ente Parco l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 6;
- l'accettazione dei vincoli e dei dispositivi previsti dai disciplinari di produzione;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- la dichiarazione formale di rispetto dei “criteri obbligatori” previsti dai disciplinari e l’impegno ad adottare standard di progressivo miglioramento nella direzione del rispetto degli “criteri di miglioramento”;
- l’impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli inviati dall’Ente Parco nelle modalità che questa riterrà opportune;
- l’impegno al versamento dei contributi finanziari che l’Ente Parco ha facoltà di richiedere per l’utilizzo del marchio

Dopo i primi dodici mesi di concessione d’uso del Marchio del Parco, le imprese sono obbligate al pagamento di oneri che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Ente Parco, previa deliberazione di indirizzo del Consiglio Direttivo.

I proventi derivanti dalla concessione d’uso del Marchio sono introitati nel bilancio dell’Ente in apposito capitolo con destinazione vincolata ad attività di sviluppo della gestione del Marchio.

Art. 10 UTILIZZO DEL MARCHIO

Il Marchio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia può essere utilizzato ed apposto, anche in abbinamento con altre denominazioni aziendali e/o della ditta, purché queste siano chiaramente riconducibili alle attività e/o alla struttura per la quale è stato concesso il Marchio del Parco.

Il Marchio deve essere utilizzato in modo chiaro ed inequivocabile e soltanto per i beni e/o servizi per i quali sia stato formalizzato l’utilizzo, anche mediante inserimento sul materiale pubblicitario realizzato dall’azienda, ivi compresi i siti internet, per tutto il periodo di validità della stessa.

Il Marchio del Parco potrà essere utilizzato:

- a) nella vendita di prodotti e servizi operata autonomamente da realtà economiche singole o associate. In questo caso, non viene richiesta alcuna omologazione delle modalità di confezionamento e/o pubblicizzazione.
- b) nella vendita di prodotti e servizi fatta di comune accordo e sulla base di iniziative congiunte eventualmente sviluppate tra realtà produttive ed Ente Parco. In questo caso, verrà richiesta l’omologazione delle modalità di confezionamento e di promozione, secondo accordi preventivamente sottoscritti.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il Marchio del Parco può essere assegnato ai prodotti e ai servizi che rispondono alle finalità su indicate e che sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

Il Marchio del Parco non può, in nessun caso, costituire Marchio principale, bensì Marchio aggiuntivo di garanzia d'indicazione geografica.

È fatto divieto di utilizzo del Marchio per le attività che sono in contrasto con le finalità istitutive dell'Ente Parco concedente.

Il Marchio dell'Ente Parco può dunque essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse. Queste tuttavia non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del Marchio dell'Ente Parco.

E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

L'utilizzatore, nel caso di revoca o recesso, è tenuto a rimuovere da ogni strumento di comunicazione utilizzato l'effigie del Marchio o altre denominazioni allo stesso riconducibile.

Art. 11 CONTRIBUTI PER LA CONCESSIONE

L'utilizzatore corrisponderà all'Ente Parco le seguenti tariffe:

- PRODOTTI euro 100,00 annui per singolo prodotto;
- SERVIZI ALBERGHIERI ED EX ALBERGHIERI euro 100,00 annui per attività alberghiere fino a 20 camere, euro 200,00 per le attività oltre le 20 camere;
- SERVIZI DI RISTORAZIONE euro 100,00 annui fino a 50 posti, euro 200,00 annui oltre i 50 posti;

Tali importi saranno applicati a partire dal secondo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione, mentre il primo anno, definito fase di sperimentazione, sarà gratuito.

Art. 12 RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE

Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, l'utilizzatore è ritenuto responsabile del rispetto di tutti i parametri previsti, anche per quanto riguarda eventuali operazioni affidate a terzi sia in ambito aziendale sia all'esterno dell'azienda. L'utilizzatore stesso si impegna quindi al controllo complessivo della produzione anche mettendo a disposizione dell'Ente Parco le analisi di ogni



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ordine e grado effettuate sugli animali o sui prodotti impiegati in allevamento sollevando l'Ente Parco da ogni responsabilità nei confronti di terzi nel caso di problemi o contestazioni derivanti dalla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti. Alcuna responsabilità potrà essere imputata all'Ente Parco per violazione delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di produzione e commercializzazione di prodotti e servizi.

Art. 13 CONTROLLI E VERIFICHE

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento, da parte dell'utilizzatore, anche in tempi successivi al suo rilascio, compete al titolare del Marchio, che provvede a:

- fornire informazioni relative alle modifiche/aggiornamenti legislativi;
- verificare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'apposito atto di impegno;
- controllare il corretto utilizzo del Marchio;

Il Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare, direttamente o avvalendosi di collaboratori tecnici esterni o del Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente (C.T.C.A.) del Parco nazionale dell'Alta Murgia, controlli ed ispezioni nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi oggetto dell'utilizzo del logo. I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del logo non autorizzati o eventuali violazioni delle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti attuativi o della normativa vigente, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata, dandone, ove occorra, notizia all'autorità competente. I controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità di cui ai regolamenti attuativi.

I controlli effettuati dall'Ente Parco non escludono e non si sostituiscono, in ogni caso, a quelli previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui in fase di controllo, siano accertate irregolarità, dovute al mancato rispetto dei requisiti del presente Regolamento, l'imprenditore, salva ogni diversa azione, civile o penale, sarà destinatario di sanzioni diverse e proporzionali alla natura dell'irregolarità riscontrata.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Eventuali segnalazioni di irregolarità o mancanza di requisiti possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei membri dell'Ente Parco, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.

Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

La Commissione si riserva di informare nei modi ritenuti più opportuni i consumatori.

Art. 14 MATERIA OGGETTO DI CONTROLLO

La Commissione si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso.

Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del marchio e tutti gli impegni che l'impresa prende nei confronti dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia in relazione all'uso del marchio.

Art. 15 MODALITÀ DI CONTROLLO

Il controllo di processo si fonda sui principi dell'autocontrollo della sanità e salubrità delle produzioni e riguarda:

- lo stato di manutenzione degli ambienti e delle attrezzature;
- la rispondenza dei prodotti ai parametri fissati dai disciplinari di produzione e aziendali (ove esistenti) allegati al presente Regolamento d'uso;
- l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere nelle diverse fasi di approvvigionamento, produzione, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli ed agro – alimentari secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di produzione.

Il controllo sull'ambiente e sul paesaggio riguarda:

- il corretto utilizzo del suolo;
- il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dai singoli disciplinari di produzione;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- canoni di gestione e smaltimento di rifiuti, reflui e residui di lavorazione rispettosi dell'ambiente.

Art. 16 ORGANI DI CONTROLLO

La Commissione si potrà avvalere, per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di enti di certificazione con cui stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento.

Gli enti di certificazione coinvolti dovranno:

- effettuare i controlli su richiesta della Commissione al fine di verificare il rispetto da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'articolo 6;
- stendere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi ai disciplinari ed inviare tali documenti alla Commissione.

Annualmente o in caso di necessità, la Commissione decide nuove nomine, integrazioni e/o sostituzioni e redige un elenco degli organismi eventualmente incaricati di effettuare il controllo sulla base delle diverse tipologie. Tale elenco viene inviato, all'atto dell'emissione e/o della modifica, a tutte le imprese iscritte nel Registro.

Art. 17 SANZIONI E REVOCA

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento da parte dell'utilizzatore, l'Ente Parco può comminare delle sanzioni, secondo la seguente procedura:

- a) lettera di diffida, comunicata con raccomandata A/R oppure tramite Posta Elettronica Certificata, per la regolarizzazione della situazione accertata, entro un termine perentorio;
- b) in caso di mancato adempimento alla diffida, di cui alla precedente lettera a) entro il termine prescritto, procede alla sospensione dal diritto di utilizzo del Marchio per un periodo determinato, sino a regolarizzazione della situazione accertata;
- c) in caso di inutile decorrenza del termine di durata della sospensione, vi sarà decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio.

Si fa salvo l'avvio di azioni legali per il mancato rispetto della sospensione/decadenza dell'utilizzo del Marchio, e/o per il risarcimento del danno.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Costituiscono, altresì causa, di revoca immediata dell'utilizzo del Marchio la non osservanza di norme, leggi o altri Regolamenti dell'Ente Parco ed in caso di reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, dell'igiene e della salute pubblica, e l'accertamento della commissione di reati o di infrazioni di norme.

Nel caso di uso non autorizzato del Marchio, l'Ente Parco intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo. L'uso del Marchio da parte di qualsiasi soggetto non autorizzato sarà perseguito dall'Ente Parco secondo quanto previsto dalle norme nazionali ed internazionali per la tutela della proprietà intellettuale e dei marchi.

L'Ente Parco, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del Marchio del Parco, oltre che in caso di inosservanza delle clausole del presente Regolamento, anche per attività palesemente contraria o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.

Art. 18 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, l'utilizzo del Marchio e dagli atti allegati è disciplinata dalla legislazione vigente.

Art. 19 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

Art. 20 NORMA TRANSITORIA

L'Ente Parco si riserva di selezionare, a suo giudizio, aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell'uso del marchio, secondo la logica e le modalità prescritte dal presente Regolamento, al fine di verificare la validità della strada intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta.

Tutti i risultati ottenuti dall'applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti attraverso opportune azioni di comunicazione.